REGOLAMENTO (CEE) N. 906/86 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1986

recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 84, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, sin dal primo mese di applicazione del MCS istituito con regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione [2], sono apparse notevoli anomalie per quanto riguarda le domande di titolo presentate dagli operatori in taluni stati membri ; che, onde evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro, è opportuno limitare i quantitativi che formano oggetto delle domande di titolo e prevedere la possibilità di respingere la totalità delle domande, nel caso in cui i quantitativi richiesti rischino di provocare squilibri nelle correnti di scambio tradizionali ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue :

1. All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. Nelle domande di titoli MCS per i formaggi della categoria "altri" dev'essere specificato il tipo dei prodotti ».

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 3*

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 2, la somma delle domande di titoli MCS presentate da un operatore nel corso di un mese non può superare il 10 % dei quantitativi disponibili.

2. I quantitativi su cui vertono le domande di titoli MCS non possono essere inferiori a :

— 100 t per i prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o pari a 2,5 kg,

— 10 t per i prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o pari a 2,5 kg,

— 1 t per i prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03 e 04.04 della tariffa doganale comune.

3. Se i quantitativi su cui vertono le domande di titoli MCS superano i quantitativi disponibili rischiando di provocare uno squilibrio nelle tradizionali correnti di scambio di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può respingere la totalità delle domande.

4. La validità dei titoli MCS è limitata alla fine del mese successivo a quello durante il quale è avvenuta la presentazione della domanda di titolo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.